IP369 - BLUPARK-CREDIT CARD SURCHARGE

Provvedimento n. 31234

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 28 maggio 2024;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTE la Parte II, Titolo III, e la Parte III, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "Codice del Consumo" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO in particolare l'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in base al quale in caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza o a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 a 10.000.000,00 euro e nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO l'articolo 19 del "Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie", adottato dall'Autorità con delibera del 1º aprile 2015, n. 25411;

VISTA la propria delibera n. 31000 del 28 novembre 2023, con la quale l'Autorità ha accertato una condotta in violazione dell'articolo 62 del Codice del consumo posta in essere da BLUPARK S.r.I. consistente nella previsione e applicazione di maggiorazioni di prezzo a seconda dello strumento di pagamento prescelto dal consumatore per l'acquisto di carburante nelle stazioni di servizio/punti vendita dove BLUPARK S.r.I. svolge la propria attività;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

- 1. Con provvedimento n. 31000 del 28 novembre 2023 (di seguito anche il "Provvedimento") l'Autorità, all'esito del procedimento PS12618, ha accertato una condotta in violazione dell'articolo 62 del Codice del consumo posta in essere da BLUPARK S.r.l. (di seguito anche "BLUPARK"), consistente nella previsione e applicazione di maggiorazioni di prezzo a seconda dello strumento di pagamento prescelto dal consumatore per l'acquisto di carburante, e ne ha vietato l'ulteriore diffusione o continuazione, richiedendo al Professionista di trasmettere, entro novanta giorni dalla notifica, una relazione in ordine alle iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui alla lettera a) del Provvedimento. Il Professionista non ha trasmesso la predetta relazione di ottemperanza, nonostante i solleciti inviati dall'Autorità in data 26 marzo e 10 aprile 2024¹.
- 2. Con richiesta di intervento pervenuta in data 20 marzo 2024, la Guardia di Finanza ha segnalato una condotta analoga a quella oggetto del provvedimento sopra citato, rappresentando l'applicazione, da parte di BLUPARK, di una differenza di prezzo, pari a 0,02 euro/litro per l'acquisto di carburante nel caso di pagamento tramite carta di credito, con addebito ai consumatori di spese aggiuntive in relazione all'utilizzo di un determinato strumento di pagamento. In base alla documentazione agli atti, la condotta presenta il medesimo profilo di illiceità già accertato.

In particolare, la documentazione trasmessa include un rilievo fotografico realizzato da un consumatore presso la stazione di servizio/punto vendita localizzato a Loreo (RO), ove il professionista svolge la propria attività, che rappresenta un cartello con la seguente dicitura: "ATTENZIONE variazione prezzi", seguita dall'affermazione, con caratteri più piccoli, "VARIAZIONE PREZZI PER SERVIZI DI PAGAMENTO TRAMITE CARTE BANCARIE". Più in basso nel cartello è evidenziato "circuito CARTE DI CREDITO" e risultano altresì rappresentati i loghi dei principali circuiti, quali VISA, MASTERCARD, MAESTRO, CARTA SÍ, nonché l'indicazione "+0,02 €/lt", nonché copia di due scontrini emessi da BLUPARK per l'acquisto di carburante, che indicano l'importo per il "Servizio con circuito Visa e Mastercard +0,02 €/Lt" in modo distinto dall'importo del carburante e dall'IVA.

3. In data 29 aprile 2024 è pervenuta un'ulteriore denuncia da parte di un consumatore, che segnala l'applicazione da parte del Professionista del suddetto differenziale di prezzo, pari a 0,02 euro/litro, in caso di pagamento tramite carta di credito.

In allegato alla denuncia è stata trasmessa copia di uno scontrino emesso da BLUPARK in data 28 aprile 2024, in cui compare l'addebito di un importo distinto a titolo di "Servizio con circuito Visa e Mastercard +0,02 €/Lt".

- **4.** Con ulteriore richiesta di intervento, pervenuta in data 21 maggio 2024, la Guardia di Finanza ha segnalato la reiterazione, da parte di BLUPARK, della condotta oggetto del provvedimento sopra citato, evidenziando l'applicazione, da parte di BLUPARK, di una differenza di prezzo, pari a 0,02 euro/litro per l'acquisto di carburante nel caso di pagamento tramite carta di credito.
- 5. Il citato Provvedimento n. 31000 del 28 novembre 2023 è stato notificato al professionista in data 4 dicembre 2023.

¹ [Cfr. prot. 34205 del 26 marzo 2024 e prot. 38504 del 10 aprile 2024.]

Pertanto, dalle evidenze documentali sopra richiamate si evince che il Professionista ha reiterato la condotta in violazione dell'articolo 62 già accertata con Provvedimento n. 31000 del 28 novembre 2023.

6. Ricorrono, dunque, in conclusione, i presupposti per l'avvio del procedimento previsto dall'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, volto all'irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 a 10.000.000,00 euro.

RITENUTO, pertanto, che i fatti accertati integrano una fattispecie di inottemperanza alla delibera dell'Autorità n. 31000 del 28 novembre 2023 ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo;

DELIBERA

- a) di contestare alla società BLUPARK S.r.l. la violazione di cui all'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, per non aver ottemperato alla delibera dell'Autorità n. 31000 del 28 novembre 2023;
- b) l'avvio del procedimento per l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo;
- c) che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Letizia Razzitti;
- d) che può essere presa visione degli atti del procedimento presso la Direzione Trasporti, Energia e Ambiente del Dipartimento n.1 di Tutela del Consumatore dai legali rappresentati di BLUPARK S.r.I. ovvero da persone da essi delegate;
- e) che, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento gli interessati possono far pervenire all'Autorità scritti difensivi e documenti, nonché chiedere di essere sentiti;
- f) che il procedimento deve concludersi entro centoventi giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento.

Ai fini della quantificazione dell'eventuale sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, si richiede a BLUPARK S.r.l. di fornire copia dell'ultimo bilancio ovvero idonea documentazione contabile attestante le condizioni economiche dell'ultimo anno.

Il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE Roberto Rustichelli